



**COMUNE DI ORZIVECCHI**

**PROVINCIA DI BRESCIA**

**REGOLAMENTO PER LO  
SVOLGIMENTO  
DELL'ATTIVITA'  
DI COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE NEL MERCATO  
SETTIMANALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/11/2011

Pubblicato all'albo pretorio del comune contestualmente alla sopraccitata deliberazione e per ulteriori 15 gg. dal 13/01/2012 al 27/01/2012 ai sensi dell'art.78 del vigente Statuto Comunale.

In vigore dal 28/01/2012

# Indice

Art. 1 – Localizzazione, cadenza ed orari di svolgimento

Art. 2 – Dimensionamento

Art. 3 – Modifiche

Art. 4 – Posteggi

Art. 5 - Assegnazione dei posteggi

Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico

Art. 7 - Verifica dell'autorizzazione

Art. 8 - Carta di esercizio

Art. 9 - Presenze sul mercato

Art. 10 - Gestione del mercato

Art. 11 - Funzionamento del mercato

Art. 12 - Mercati straordinari

Art. 13 - Posteggi per i produttori agricoli

Art. 14 - Normativa igienico-sanitaria

Art. 15 – Pubblicità dei prezzi

Art. 16 – Vigilanza del mercato

Art. 17 - Consultazione delle parti sociali

Art. 18 - Sanzioni e sospensione dell'attività

Art. 19 - Revoca e decadenza dell'autorizzazione

Art. 20 - Accesso nell'area mercatale

Art. 21 - Circolazione veicolare e pedonale

Art. 22 - Tassa di occupazione

Art. 23 - Pagamento costo energia elettrica

Art. 24 - Rinvio alle disposizioni di legge

Art. 25 - Norme transitorie

Le presenti disposizioni sono finalizzate a garantire il normale e corretto svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e successive modificazioni (L.R. 6/2001, L.R. 17/2008, L.R.6/2010 e L.R.3/2011) all'interno del mercato settimanale della giornata di GIOVEDÌ dalle ore 7.30 alle ore 13.00, integrando, per quanto non previsto dalle stesse, la deliberazione consiliare per la definizione delle aree.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso nell'area mercatale sentito il nulla osta dell'Agente di Polizia Locale.

### **Art. 1 – Localizzazione, cadenza ed orari di svolgimento**

Il mercato ha frequenza settimanale: si svolge nella giornata di giovedì, nell'area appositamente individuata fra Piazza Milano e la zona di collegamento con Via Matteotti e delimitata dalla planimetria allegata, dalle ore 7.30 alle ore 13.00.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita, con l'obbligo di lasciare libero il posteggio da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 13.30.

Alle ore 13.30 tutta l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato con l'eccezione di Natale, Capodanno e Pasqua nelle quali il Sindaco, effettuate le consultazioni di legge, potrà fissare la data anticipata di svolgimento.

Eventuali deroghe all'orario saranno stabilite dal Sindaco, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia.

### **Art. 2 – Dimensionamento e articolazione merceologica**

Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato occupano una superficie pari a mq. 1.400,00 complessivi, dei quali mq. 517,10 sono riservati alla vendita. Il numero totale dei posteggi è 14, così delimitati:

- area riservata alla vendita di prodotti alimentari (contrassegnata nella planimetria con colore rosso): **mq. 205,85; n.6 posteggi;**
- area riservata alla vendita di altri prodotti non alimentari (contrassegnata nella planimetria con colore blu): **mq. 330,50; n.8 posteggi;**
- area riservata alla vendita da parte dei produttori agricoli (contrassegnata nella planimetria con colore verde): **mq. 24,00; n.1 posteggio** utilizzato anche come spunta nei periodi non utilizzati dal produttore.

I posteggi hanno le seguenti dimensioni:

Posteggio n.1 – mt.8 X 5 = mq.40

Posteggio n.2 – mt.7 X 5 = mq.35

Posteggio n.3 – mt.7 X 5 = mq.35

Posteggio n.4 – mt.8.5X5 = mq.42.50

Posteggio n.5 – mt.8.5X5 = mq.42.50

Posteggio n.6 – mt.7X3.5 = mq.24.50

Posteggio n.7 – mt.7.5X3.2 = mq.24

Posteggio n.8 – mt.10X4.7 = mq.47

Posteggio n.9 – mt.8.5X4.5 = mq.38.25

Posteggio n.10 – mt.6.8X4.5 = mq.30.60

Posteggio n.11 – mt.9.5X5 = mq.47.50

Posteggio n.12 – mt.5X4.5 = mq.22.50

Posteggio n.13 – mt.9X4.5 = mq.40.50

Posteggio n.14 – mt.9X4.5 = mq.40.50

Posteggio n.15 – mt.10X5 = mq.50

Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i posteggi individuati con i numeri: 5,6,7,9,10,11,12 sono riservati alla vendita di generi alimentari; i posteggi individuati con i numeri 1,2,3,4,8,13,14,15 sono riservati alla vendita di abbigliamento, accessori ed affini.

L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari dovrà essere opportunamente attrezzata in conformità alle normative igienico-sanitarie vigenti; in subordine, i mezzi utilizzati dovranno essere in possesso di idoneità sanitaria che abiliti alla vendita.

Tra un banco e l'altro deve essere lasciato uno spazio minimo di 0.50 metri per il passaggio dei pedoni ai negozi e alle abitazioni dove presenti.

Le metrature assegnate agli operatori commercianti si intendono comprensive di tutti gli ingombri spaziali (merci in vendita o in esposizione) compresi gli eventuali veicoli utilizzati dall'operatore.

### **Art. 3 - Modifiche**

Eventuali modifiche del giorno di svolgimento, della localizzazione, del numero dei posteggi, dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge; qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con i seguenti criteri e modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9 L.R.6/2010;
- e) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita al fine di garantire al pubblico la migliore organizzazione merceologica e di afflusso dei consumatori.

### **Art. 4 - Posteggi**

Il mercato è organizzato sulla base di posteggi modulari il cui fronte espositivo non può superare i 10 metri lineari e la cui profondità deve essere contenuta entro i 5 metri. Tale limite potrà essere superato solo in caso di eccezionale e comprovata necessità attinente esclusivamente le caratteristiche di vendita dell'automezzo, previa autorizzazione del Comune.

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, (17 settimane) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare previa apposita comunicazione documentata.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte.

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del comune.

La domanda a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

In caso di subingresso del posteggio, il subentrante deve possedere l'autorizzazione di vendita dello stesso settore merceologico di chi ha ceduto il posteggio. In alternativa viene dato accesso in modo prioritario ad un subentrante con categoria merceologica non presente nel mercato, con categoria merceologica carente o, in ultima istanza, senza vincolo di categoria.

Il subingresso mediante trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante, purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 114/98.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al comune entro quattro mesi dall'avvenuto sub ingresso e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto agli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno dalla morte del dante causa, pena decadenza dal diritto.

#### **Art. 5 - Assegnazione dei posteggi**

L'assegnazione definitiva del posteggio è effettuata dal Comune a favore dei titolari di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/1998 secondo la procedura prevista dall'art.23 della L.R.6/10 tenendo conto della graduatoria dallo stesso predisposta.

I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 sono assegnati in via provvisoria ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, prioritariamente della medesima categoria merceologica dell'assegnatario, a condizione che siano presenti all'atto dell'assegnazione giornaliera e che non abbiano altri posteggi nella medesima giornata di mercato, secondo il criterio della maggiore anzianità di spunta. A parità di anzianità di spunta, si considera la data di iscrizione al Registro Imprese.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente regolamento.

La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi o venticinque settimane (salvo in caso di grave e giustificato motivo) produce l'azzeramento della posizione in graduatoria.

#### **Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico**

L'atto di assegnazione del posteggio comporta il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione amministrativa e della concessione all'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento. L'interessato presenta al comune apposita domanda di autorizzazione contenente:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 L.R.6/2010;
- c) il settore o i settori merceologici;
- d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

Il provvedimento autorizzativo ha durata decennale ed è automaticamente rinnovato alla scadenza, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività, salvo le possibilità di revoca motivata previste dalle norme in materia.

Esso può essere trasferito a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

#### **Art. 7 - Verifica dell'autorizzazione**

Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria, verifica annualmente, se il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti.

#### **Art. 8 - Carta di esercizio**

L'operatore interessato, una volta ottenuta l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, deve annotarne gli estremi e gli elementi di identificazione sulla carta di esercizio e rivolgersi al Comune sede del rilascio per la relativa vidimazione.

Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, il comune rilascia una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante. L'operatore che risulta sprovvisto dell'attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui al comma 4 L.R.6/2010 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

#### **Art. 9 - Presenze sul mercato**

Sono considerate **presenze** in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Sono considerate **presenze effettive** in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato.

Sia la presenza che la presenza effettiva vanno riportate sul registro solamente alle fasi della spunta.

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa (del legale rappresentante in caso di società) e vale anche per i soci collaboratori, i coadiuvanti familiari ed i dipendenti senza bisogno di dover giustificare l'assenza del titolare. Qualora questi soggetti siano impediti è ammessa la presenza sostitutiva di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare.

Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono:

- comunicare agli uffici comunali entro la giornata di mercato successiva i motivi che hanno comportato l'assenza
- presentare agli uffici comunali entro 15 giorni la documentazione relativa.

Sulla base di quanto sopra l'Ufficio di Polizia Locale si accerterà della giustificazione prodotta prendendone nota nell'apposito registro.

Il personale incaricato procederà a verificare le assenze dei titolari di posteggio, le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità e ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato.

#### **Art. 10 - Gestione del mercato**

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.

La gestione, il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia Locale. Il responsabile del procedimento provvederà a quanto segue:

- a) rilevazione delle assenze;
- b) assegnazione posteggi liberi agli spuntisti;
- c) rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio.

#### **Art. 11 - Funzionamento del mercato**

Nello svolgimento del mercato vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- a) esibizione dei documenti autorizzativi in originale (in assenza dell'originale carta d'esercizio può essere esibita anche in copia conforme da parte delle società e delle ditte individuali che abbiano più posteggi nella stessa giornata);
- b) rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi;
- c) uso di attrezzature idonee sotto il profilo igienico/sanitario;
- d) raccolta dei rifiuti e dei residui al termine del mercato secondo le modalità indicate dal Comune;
- e) non utilizzo di apparecchi sonori, salvo apparecchi per l'ascolto di musica a condizione che il volume sia mantenuto ad un livello tale da non disturbare e nel rispetto delle leggi vigenti;
- f) rispetto della superficie assegnata e delle zone di transito pedonale;
- g) divieto di appendere merci ai margini degli ombrelloni e delle tende;
- h) mantenere le tende di protezione al banco vendita ad un'altezza minima di mt. 2,20;
- i) mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché posizionati entro lo spazio delimitato dalla concessione del posteggio;
- l) divieto di depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale ad eccezione dei commercianti di calzature, terraglie, ferramenta, piante e fiori, articoli per l'agricoltura, arredamenti e prodotti similari;
- m) occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il qual è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- n) divieto di infiggere pali al suolo o danneggiare quest'ultimo o imbrattarlo in qualsiasi modo;
- o) divieto di accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori che non siano omologati a norma CE;

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata, all'interno dell'area mercatale, la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati.

Ciascun operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

#### **Art. 12 – Mercati straordinari**

Nei periodi natalizi, pasquali ed estivi, può essere programmata l'effettuazione di edizioni aggiuntive nei mercati esistenti o di edizioni straordinarie collegate ad eventi particolari.

Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.

Le richieste di effettuazione di mercati straordinari presentate da parte degli ambulanti verranno esaminate dall'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione o il diniego allo svolgimento dei mercati straordinari, verranno comunicati dall'Amministrazione comunale, previa acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale e delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

#### **Art. 13 - Posteggi per i produttori agricoli**

Nell'ambito del mercato settimanale sono riservati n.1 posteggi a produttori agricoli, titolari di autorizzazione di cui alla legge 59/1963 o al D.Lgs. 228/2001, per i generi in essa indicati, per un periodo di tempo riferito alla stagionalità dei prodotti. La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporterà la revoca immediata del posteggio.

L'assegnazione dei posteggi avviene secondo i criteri di cui all'articolo 23 della L.R. 6/2010.

Ai produttori agricoli si applicano le norme di decadenza dalla concessione di posteggio previsti per gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

#### **Art. 14 - Normativa igienico-sanitaria**

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della Sanità 03.04.2002 "Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche", e successive modificazioni, oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali d'igiene.

Nello svolgimento del mercato devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti (in particolare per quanto attiene la vendita di sostanze alimentari dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000), dai regolamenti dell'ASL territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

#### **Art. 15 – Pubblicità dei prezzi**

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Quando siano esposti insieme prodotti dello stesso valore, è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti, relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

#### **Art. 16 – Vigilanza del mercato**

La vigilanza del mercato è affidata agli agenti di Polizia Locale, ai quali spetta il compito di far osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di Polizia Amministrativa e di igiene, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

In particolare agli agenti dovranno:

1. Rilevare le assenze dei titolari dei posteggi e trasmetterle all'Ufficio Commercio;
2. Assegnare i posteggi liberi agli spuntisti in possesso di regolare autorizzazione.

#### **Art. 17 - Consultazione delle parti sociali**

In applicazione di quanto previsto dall'art.19 della L.R. n.6/2010, così come modificato dalla L.R. n. 3/2011, qualora a livello comunale non sia istituita la commissione consultiva, è obbligatorio il parere delle organizzazioni sindacali delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti in relazione ai seguenti argomenti:

- a) alla programmazione dell'attività;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione del mercato;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

#### **Art. 18 - Sanzioni e sospensione dell'attività**

Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge Regionale 6/2010, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione da Euro 100,00 ad Euro 1.000,00. Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, il responsabile del mercato può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario del posteggio.

In alternativa il Sindaco può disporre riguardo a un eventuale richiamo con diffida o alla sospensione del posteggio fino a 20 giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

#### **Art. 19 - Revoca e decadenza dell'autorizzazione**

Il Comune revoca l'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) mancato inizio dell'attività entro il termine di 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione con contestuale assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) mancato utilizzo del posteggio assegnato, senza giustificato motivo, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi per anno solare (ovvero 17 settimane), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- d) perdita da parte del titolare dei requisiti morali e professionali di cui all'art.20 della L.R. 6/2010 e successive modifiche e integrazioni o venir meno degli elementi di cui all'art.21 c.4 della L.R. 6/2010 (assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali) o qualora non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'art.21 comma 10 L.R. 6/2010;
- e) in caso di subentro per causa morte del titolare, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di subingresso;

In caso di subentro per atto tra vivi, l'autorizzazione decade e torna in capo al titolare cedente, qualora non venga comunicato l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dal trasferimento in gestione o in proprietà, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

La decadenza è automatica ma deve essere comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato.

#### **Art. 20 - Accesso nell'area mercatale**

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi commercianti lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

#### **Art. 21 - Circolazione veicolare e pedonale**

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile del mercato.

#### **Art. 22 - Tassa di occupazione**

Il comune, fissa annualmente la misura di applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura assegnata ed alle ore di effettiva occupazione.

La riscossione avverrà, secondo le modalità stabilite dal comune, in rata unica per ogni anno oppure in due rate di eguale importo.

#### **Art. 23 – Pagamento costo energia elettrica**

Qualora gli operatori, o parte di essi, intendano utilizzare l'allaccio al contatore comunale per la fornitura di energia elettrica sull'area mercatale, devono presentare apposita istanza scritta all'ufficio commercio, indicando il periodo di utilizzo e la potenza impegnata.

Gli utilizzatori dell'allaccio alla fornitura di energia elettrica di proprietà comunale sono tenuti al pagamento del costo relativo ai consumi rilevati annualmente dal comune, secondo la seguente proporzione:

- il 40% del costo annuale sostenuto dal comune sarà suddiviso fra gli utilizzatori in parti uguali, considerando per ciascuno il periodo di utilizzo;
- il 60% del costo annuale sostenuto dal comune sarà suddiviso fra gli utilizzatori in base alla potenza impegnata dichiarata da ciascuno nella richiesta di allaccio.

Qualora l'utilizzatore non provveda al pagamento della quota annuale rendicontata dal comune dovrà sospendere l'utilizzo con effetto immediato.

#### **Art. 24 – Rinvio alle disposizioni di legge**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs n. 114/1998, alla L.R. n. 6/2010 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

#### **Art. 25 - Norme transitorie**

Ai sensi dell'art.78 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento entrerà in vigore dopo quindici (15) giorni di pubblicazione dall'avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni precedente disposizione regolamentare e tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

\*\*\*\*\*